REGOLAMENTO (CEE) N. 1579/76 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1976

recante modalità di applicazione particolari al settore dello zucchero nell'ambito del regolamento (CEE) n. 557/76 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il regolamento (CEE) n. 475/75 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1451/76 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1487/76 (4), in particolare l'articolo 36,

considerando che il regolamento (CEE) n. 557/76 dispone, in particolare, che, per quanto riguarda il diritto di annullamento di certificati o titoli che indicano importi fissati anticipatamente, l'esercizio di tale diritto è giustificato soltanto se gli interessati subiscono un pregiudizio derivante dalla fissazione dei nuovi tassi rappresentativi ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 557/76, prevede che tale svantaggio possa essere compensato da una misura adeguata e che in tal caso non si applichino le disposizioni di cui al primo comma di detto paragrafo ;

considerando che nel settore dello zucchero, il ricorso massiccio al diritto di annullamento per i titoli di esportazione rilasciati in base alle gare parziali svoltesi a norma del regolamento (CEE) n. 2101/75 della Commissione, dell'11 agosto 1975, relativo a una gara permanente per la determinazione di un prelievo e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1406/76 (6), rischia di costituire un serio ostacolo alla buona gestione comunitaria di tale settore ; che per evitare un tale rischio è necessario prevedere simultaneamente la non applicazione del diritto di annullamento e la compensazione appropriata allo svantaggio così subito, nonché prevedere le condizioni in cui tale compensazione è concessa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 557/76 è concessa per i quantitativi di zucchero bianco per i quali le formalità doganali d'esportazione sono espletate a decorrere dal 1° luglio 1976 in virtù delle gare parziali svoltesi a norma del regolamento (CEE) n. 2101/75 e per i quali un titolo d'esportazione è stato rilasciato anteriormente al 15 marzo 1976. Tale compensazione, per gli Stati membri interessati, è fissata come indicato nell'allegato.

2. Per i titoli d'esportazione di cui al paragrafo 1 non può essere esercitato il diritto di annullamento previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1134/68 (7).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 24. 6. 1976, pag. 5.
(3) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 9.
(5) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 5.
(6) GU n. L 158 del 19. 6. 1976, pag. 24.
(7) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

ALLEGATO

Stato membro	Compensazione concessa per 100 kg di zucchero bianco
Germania	3,21 DM
Paesi Bassi	0,69 Fl
Belgio/Lussemburgo	10,00 FB/Flux